


# **COMUNE DI CARANO**

PROVINCIA DI TRENTO C.A.P. 38033 - tel. 0462-340244 fax 0462-231387







Prot. n. 147

Carano (TN), 12/01/2018

### ORDINANZA N. 3

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della pubblica incolumità. Divieto d'uso canna fumaria di stufa economica nella cucina e caminetto nel soggiorno di Bosin Virginio e Tizzoni Renata, e canna fumaria di stufa a pellet di Bianchi Sandra di in via Coltura n. 35.

#### IL SINDACO

Visto l'intervento di data 12/01/2018 del Corpo dei vigili del fuoco volontari di Carano e dell'ispettore Moreno Colusso del Servizio Associato Polizia Municipale Fiemme, intervenuti alle ore 8.00 per la presenza di fumo e odore di fuliggine presso l'abitazione a primo piano del civico n. 35 di via Coltura, di proprietà di Bosin Virginio e Tizzoni Renata, dove erano presenti una stufa economica nella cucina e un caminetto nel soggiorno;

accertato che anche nell'appartamento a fianco, di proprietà di Bianchi Sandra, si rilevava la stessa presenza di fumo e odore di fuliggine, dove era presente una stufa a pellet;

dato atto che, ai sensi del predetto controllo, i vigili del fuoco evidenziavano la necessità di vietare l'uso delle canne fumarie fino a certificazione di regolarità effettuata da personale abilitato;

dato atto che la situazione creatasi presenta il previsto requisito della contingibilità, intesa come situazione determinata da fatti temporanei ed accidentali;

dato atto inoltre che la situazione creatasi presenta pure il previsto requisito dell'urgenza, inteso come situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali, per cui occorre provvedere immediatamente, senza alcun indugio, per la tutela di un pubblico interesse, al fine di evitare danni a persone e a cose in caso di mancato adempimento agli obblighi prescritti dalla normativa vigente;

considerato altresì che la situazione creatasi nell'edificio può dar adito a pericolo di esalazioni, d'incendio e di eventuali crolli sulla pubblica via e/o sugli edifici vicini, e pertanto vi è l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare il pericolo per l'incolumità delle persone ospiti nell'edificio e nelle case vicine, nonché a quelle in transito;

rilevato che l'art. 32, comma 1, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige DPReg 01/02/2005, n. 3/L, prevede che il sindaco adotti, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;

riconosciuta quindi la necessità e l'urgenza di provvedere;

visto l'art. 32 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige DPReg. 01/02/2005, n. 3/L;

rilevato che la proprietà dei suddetti appartamenti a primo piano dell'edificio in via Coltura n. 35, p.ed. 520 in cc Carano, risulta di:

 p.ed. 520 PM 3: Bosin Virginio, BSNVGN32L06C372G, nato il 06/07/1932 a Cavalese – quota 1/2; Tizzoni Renata, TZZRNT39D61D969Q, nata il 21/04/1939 a Genova – quota 1/2;

MM/mm
\script{\script{NSRV2008\Anno\_Corrente\Ordinanze\Ordinanze\Ordinanze\2018\03-2018\divieto\uso\camino\Bosin\Virginio\eta\Bianchi\Sandra.docx

p.ed. 520 PM 4: Bianchi Sandra, BNCSDR66A49A952I, nata il 09/01/1966 a Bolzano – quota 1/1;

#### **ORDINA**

ai signori/alle signore:

Bosin Virginio, residente a Milano in via Benozzo Gozzoli n. 160/4, in qualità di comproprietario della realità identificata dalla p.ed. 520 PM 3 in c.c. Carano;

Tizzoni Renata, residente a Milano in via Benozzo Gozzoli n. 160/4, in qualità di comproprietaria della realità identificata dalla p.ed. 520 PM 3 in c.c. Carano;

Bianchi Sandra, residente a Carano (TN) in via Coltura n. 35, in qualità di proprietaria della realità identificata dalla p.ed. 520 PM 4 in c.c. Carano;

di provvedere:

a) entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, a ristabilire l'efficienza e la regolarità delle canne fumarie direttamente interessate, citate in premessa;

b) fino ad avvenuta esecuzione delle opere di cui al punto precedente, il caminetto e la stufa economica della PM 3 e la stufa a pellet della PM 4 collegati ai condotti fumari malfunzionanti dovranno essere mantenuti spenti;

gli interventi illustrati dovranno essere eseguiti a cura di personale abilitato in conformità all'art. 6 del DM 22/01/2008, n. 37 con impiego di materiali e soluzioni tecniche idonee, come previsto dalle norme UNI, EN e ISO di settore, con rilascio della dichiarazione di conformità;

la situazione di pericolo, stante il carattere di urgenza, deve essere eliminata immediatamente e, comunque entro il termine perentorio:

della presente notifica dalla di data decorrenti giorni manutenzione/ricostruzione dei condotti fumari in oggetto.

Indica nel termine di mesi uno l'efficacia del presente provvedimento, fermo restando la facoltà di revocare anteriormente alla scadenza qualora la situazione di pericolo venga rimossa anteriormente, ovvero la facoltà di reiterazione o proroga, nel caso in cui tale situazione dovesse permanere.

Si precisa che, decorso infruttuosamente il termine ora indicato, l'Amministrazione comunale procederà ad adottare i legittimi provvedimenti di competenza, compresa l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige DPReg. 01/02/2005, n. 3/L;

gli Uffici di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico comunale sono incaricati di dare adeguata pubblicità e pronta esecuzione al presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica;

responsabile del procedimento è l'ing. Marco Maurina, Responsabile dell'Ufficio tecnico al quale ci si potrà rivolgere, per comunicare e ottenere ogni utile informazione.

## **AVVERTE**

che i trasgressori saranno perseguiti penalmente ai sensi dell'art. 650 del codice penale; è fatto comunque salvo l'eventuale deferimento all'Autorità Giudiziaria;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA) di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104/

> Il Sindaco (Andrea Varesco





	Relata di notifica ordinanza n. 1/2018: Il sottofirmato ispettore Moreno Colusso del Servizio Associato Polizia Municipale Fiemr									
	dichiara	di	aver	notificato	copia	della	presente	nelle	mani	di
10	1					in	data		_ ad	ore
TE STATE										
5					L'ispettore (Moreno Colusso)					
	Manda a r	otizio	ro o:							
	ividilda a l	IUIIZIA	ie a.							

Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Carano;
Servizio Associato Polizia municipale Fiemme.



